

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

24 luglio 2015 ore 06:00

Certezza del diritto e raddoppio dei termini: riparte la voluntary disclosure?

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Avvocato **Filippo Barba - Loconte & Partners, Avvocato**

Con il via libera, in seconda lettura, da parte del Governo allo schema di decreto sulla certezza del diritto, contenente anche l'auspicato restyling della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, arrivano maggiori certezze anche per la voluntary disclosure in relazione alla non operatività del temuto raddoppio dei termini in caso di reati tributari. Attendiamo il parere rafforzato delle competenti commissioni parlamentari prodromico all'entrata in vigore delle nuove norme, auspicando che il quadro normativo più chiaro possa imprimere alla voluntary la forza necessaria per lo sprint finale.

Un altro tassello si inserisce nel mosaico normativo della **voluntary disclosure** a poco più di due mesi dalla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle istanze di accesso alla procedura di emersione e regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all'estero: dal decreto approvato dall'Esecutivo arrivano infatti maggiori certezze – è proprio il caso di dirlo – anche per la *voluntary disclosure* in relazione alla **non operatività** del temuto **raddoppio dei termini** in caso di **reati tributari**; un ostacolo alla procedura è rappresentato certamente dalle difficoltà di corretta individuazione dei periodi d'imposta ancora accertabili alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Occorre ricordare, in proposito, che la **disciplina vigente** in tema di **raddoppio dei termini**, introdotta dall'art. 37 del D.L. n. 223/2006 prevede che, in presenza di un reato tributario di cui al D.Lgs. n. 74/2000, i termini ordinari di decadenza dell'accertamento si raddoppino (dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, ovvero, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, dal 31 dicembre del quinto anno successivo al 31 dicembre del decimo anno).

La *ratio* della norma era consentire all'Amministrazione finanziaria un margine di tempo più ampio in caso di accertamento di fatti particolarmente complessi, con la possibilità inoltre di beneficiare degli esiti delle indagini giudiziarie.

La struttura della norma, tuttavia, ha sempre prestato il fianco alle censure degli operatori atteso che la stessa si prestava ad un utilizzo strumentalmente distorto da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso la trasmissione della notizia di reato alla competente Autorità solo successivamente all'intervenuta decadenza degli ordinari termini di accertamento, così da poter essere «rimessi in termini» anche con riferimento a periodi di imposta ormai “chiusi”.

Sulla base di quanto precede, il legislatore, con la Legge delega n. 23/2014, all'art. 8, comma 2, nel definire l'esatta portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, aveva previsto che tale raddoppio potesse verificarsi solo in presenza di effettivo invio della denuncia «entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza».

Ciò premesso, lo schema di decreto approvato in secondo esame dal Consiglio dei Ministri riprende le indicazioni della legge delega e stabilisce che il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la **denuncia all'Autorità giudiziaria** da parte dell'Amministrazione finanziaria (“in cui è compresa la Guardia di Finanza”) sia **inviata o trasmessa entro i termini ordinari dell'accertamento**, con conseguente non operatività del

raddoppio dei termini in caso di superamento di detta “barriera” temporale.

A ciò si aggiunga che, in accoglimento di una condizione contenuta nei pareri parlamentari, viene inserita nel testo una disposizione che **salva gli effetti degli avvisi di accertamento** e dei provvedimenti che **irrogano sanzioni amministrative tributarie** notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, facendo salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

Altra novità è costituita da una specifica disposizione sulla **voluntary disclosure**, la quale prevede che possano **accedere alla procedura**, e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale, le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale.

Tirando le somme, pur dovendo evidenziare dei **profili di criticità “costituzionale”**, con riferimento al trattamento riservato ai contribuenti già destinatari di atti di accertamento e che lo saranno fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, dobbiamo rilevare che la scelta normativa contribuisce a dirimere le incertezze interpretative insite nella disciplina della voluntary disclosure, considerato che la circolare 10/E del 13 marzo scorso dell'Agenzia delle Entrate aveva omesso di fornire chiarimenti in merito al delicato tema del raddoppio dei termini.

Va rimarcato, infatti, che in assenza di una norma che definisse con certezza il perimetro degli anni di imposta accertabili, i contribuenti interessati ad aderire alla collaborazione volontaria, esponendosi nei confronti del Fisco, rischiavano, con la riapertura dei periodi di imposta accertabili, un aumento degli anni da sanare, con ovvi (pesantissimi) riflessi anche sul *quantum* da versare all'Erario.

A questo punto non resta che attendere il c.d. parere rafforzato delle competenti Commissioni parlamentari prodromico all'entrata in vigore delle nuove norme, auspicando che il quadro normativo più chiaro possa imprimere alla *voluntary disclosure* la forza necessaria per lo *sprint* finale.

Copyright © - Riproduzione riservata